



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio,

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto di poter accogliere l'istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di parte convenuta ai sensi dell'art.153 comma 2 c.p.c. in quanto dagli atti prodotti a supporto di detta istanza risulta che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto (il 26.6.2015) per causa non imputabile a tale parte;

ed invero:

- 1) la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di "*controlli automatici deposito terminati con successo*";
- 2) solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di "*atto rifiutato per deposito fascicolo errato*" e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica la citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato;
- 3) dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo il 1.7.2015, anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili;

in proposito si osserva, infatti, che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all'atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l'indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del



depositante l'atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico;

- 4) pertanto si può ritenere che parte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale;

p.q.m.

in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di parte convenuta;

considerato che il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., assegna alle parti tali termini, con decorrenza iniziale dal 20.10.2015 (giorno da computare nei termini), e rinvia la causa per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie all'udienza del [REDACTED].

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara, 2 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio